

**REPERTORIO N. 29** **fasc. 1.6.1/10/2018**

**CONVENZIONE REP. N. 23/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER UN PERIODO DI TRE ANNI - CIG 7329646738 – INTEGRAZIONE PER ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, C. 12, DEL D.LGS. 50/2016.**

Oggi, trentuno luglio nell'anno duemiladiciannove (31/07/2019) alle ore 9,30, nella sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13, avanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante della Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente ed avendone i requisiti di legge, espressamente rinunziato, si sono personalmente costituiti i Signori:

- Dott. Giacomo Capuzzimati, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni, 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente (C.F./P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. 44727/2019 del 17/7/2019;

- Sig. Matteo Pizzirani, nato a Bologna, il 27.02.1968, il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità di legale rappresentante, in nome e per conto di AVOLA COOP Soc. Cooperativa con sede legale a Castel Maggiore, Via Galliera, 14/A –

40013 – C.F./P.IVA 01227390372 – e domiciliato per la carica presso la sede della stessa, capogruppo del raggruppamento costituito anche dalle seguenti imprese mandanti:

- 1) L'OPEROSA SCARL con sede legale in via Don Minzoni, 2 – 40057 Cadriano - Granarolo dell'Emilia (BO) C.F. 02212191205;
- 2) SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI (coop. Soc.) con sede legale in Via Scipione Dal Ferro, 4 – 40138 Bologna, C.F. e P.IVA 04226100370;
- 3) AGRI 2000 SOC. COOP. con sede legale in Via Marabini, 14/A – 40013 Castel Maggiore (BO), C.F. e P.IVA 03493520377;

*(il mandato collettivo speciale REP n. 35.110 - raccolta n. 8.713 del 26/11/2018, autenticato dal dott. Paolo Elmino, Notaio in Castel Maggiore (BO), risulta in atti al fascicolo 1.6.1/10/2018).*

Le parti, come sopra costituite, che nel contesto del presente atto verranno chiamate per brevità, rispettivamente, anche “Soggetto aggregatore/SA” e “Fornitore/Raggruppamento”

#### **PREMESSO CHE**

1. Con atto Rep. 23/2018 è stata stipulata con il Fornitore la convenzione relativa all'appalto in oggetto, per un importo complessivo di € 700.000,00 oneri per la sicurezza e IVA esclusi, in esecuzione della determinazione dirigenziale PG 53931/2018 del 3.10.2018;

2. già nel disciplinare di gara e, successivamente, all'art. 3, comma 3, della citata convenzione il Soggetto aggregatore si era riservato la facoltà, nel caso in cui prima della sua scadenza (28/11/2021), anche prorogata, si esaurisse l'importo massimo spendibile, di esercitare agli stessi patti e condizioni, l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara, di cui all'art. 106,

comma 12, del Codice;

3. poichè l'importo di cui sopra è in via di esaurimento, per consentire l'adesione ad altri enti/amministrazioni che hanno presentato la RPF e/o che comunque sono interessati, con determinazione dirigenziale P.G. 44727/2019 del 17/7/2019 è stata autorizzata l'estensione della citata convenzione per un importo complessivo di € 140.000,00, oneri per la sicurezza pari a € 1.400,00 e IVA esclusi, che non eccede la soglia del 20% del valore iniziale del contratto, agli stessi patti e condizioni, previa verifica circa il mantenimento in capo al RTI aggiudicatario del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (come da autocertificazione acquisita in data 27/6/2019, DURC in data 16/7/2019 e riferimento istruttorio PG n. 44658/2019), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

4. in applicazione del disposto dell'art. 92, comma 3, del D. lgs. n.159/2011, essendo decorso il termine per il rilascio dell'informazione antimafia previsto dal citato articolo 92, comma 2, primo periodo per la consorzata esecutrice Agriverde soc. coop. a r.l., la presente integrazione alla convenzione è stipulata, in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

5. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile originario di € 700.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, incrementato come da citata determinazione dirigenziale del 17/7/2019, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla Convenzione Rep. n. 23/2018 e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi unitari stabiliti;

6. il Fornitore, ai fini della stipula, ha presentato la garanzia definitiva per l'importo

relativo al quinto d'obbligo;

7. dalla presente integrazione non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa riguarda unicamente l'incremento dell'importo massimo spendibile, restando invece i soggetti legittimati ad aderire, la disciplina del relativo *iter* di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione dei relativi OF disciplinati dalla citata convenzione Rep. 23/2018;

8. altresì la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti, che parimenti potranno essere considerate responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna delle stesse emessi;

9. la presente integrazione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

#### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato, il Disciplinare, il Bando di Gara e relativi allegati, nonché l'accordo per il trattamento di dati personali sottoscritto tra le parti in data 28/11/2018, PG n. 65763/2018, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

La presente Convenzione ha ad oggetto l'incremento di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo massimo spendibile relativamente all'affidamento al Fornitore dei Servizi di Manutenzione e pulizia delle aree verdi di cui alla citata convenzione Rep. n. 23/2018, restando fermi tutti gli altri patti e condizioni in essere che si intendono qui espressamente ed

integralmente richiamati.

**Art. 3 - Valore della Convenzione**

1. L'importo dell'integrazione alla convenzione è pari a Euro 140.000,00=, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in complessivi € 1.400,00, ed esclusa l'I.V.A.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza del massimale come incrementato, pari dunque complessivamente a € 840.000,00, oneri per la sicurezza e I.V.A esclusi.

3. La stipula della presente convenzione integrativa non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente al sopracitato obbligo del Fornitore.

**Art. 4 - Durata della convenzione**

1. Per effetto dell'incremento di cui in oggetto resta ferma la durata dell'affidamento al Fornitore, che scadrà quindi al 28/11/2021 (trentasei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione originaria Rep. 23/2018, eventualmente prorogata fino a un massimo di dodici mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito).

**Art. 5 - Garanzia definitiva**

1.A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della presente integrazione e dei relativi OF/OAF il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 26/06/2019 da Unipol Sai Assicurazioni – agenzia Bologna SPEC - G.C. avente n. 1/767/96/169688498 di importo pari ad Euro 7.000,00= (settemila/00), in favore del S.A. e delle Amministrazioni Contraenti. Si rimanda al

contenuto dell'art. 21 della Convenzione Rep. n. 23/2018 che si intende qui espressamente ed integralmente richiamato.

**Art. 6 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

**Art.7 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di rogito, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative alla presente convenzione sono state versate come da documentazione in atti al PG 46103/2019.

**Art. 8 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo che per iscritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro

complesso.

**Clausole vessatorie**

Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 6 (Foro competente) e 7 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

La presente convenzione, formata e stipulata in modalità digitale, è stata redatta da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 6 pagine e 13 righe della 7 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città Metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera s), e 3, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.

SOGGETTO AGGREGATORE: il Direttore generale Dott. Giacomo Capuzzimati

FORNITORE: il legale rappresentante Sig. Matteo Pizzirani

